

REGOLAMENTO (CE) N. 153/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1819/2005 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2006 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In conformità alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità ⁽³⁾, con il regolamento (CE) n. 1819/2005 della Commissione ⁽⁴⁾ è stato approvato un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l'esercizio 2006. Il piano definisce in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all'azione, l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'esecuzione della parte rispettiva di piano, il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d'intervento, e gli stanziamenti per l'acquisto di determinati prodotti sul mercato.

(2) Per tenere conto delle esigenze specifiche della Grecia, occorre modificare il piano annuale del 2006, autorizzando il ritiro di riso per il pagamento di cereali e prodotti a base di cereali, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), quarto comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92. È pertanto necessario adeguare di conseguenza il quantitativo di riso inizialmente attribuito alla Grecia di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1819/2005.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1819/2005.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1819/2005 è così modificato:

- 1) la parte b) è sostituita dal testo dell'allegato I del presente regolamento;
- 2) il testo dell'allegato II del presente regolamento viene inserito come parte c).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1337/2006 (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 11).

⁽⁴⁾ GU L 293 del 9.11.2005, pag. 3.

ALLEGATO I

«b) Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento della Comunità e da distribuire negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a):

(tonnellate)

Stato membro	Cereali	Riso (risone)	Burro	Zucchero
Belgio	12 121	2 800	450	
Grecia		7 500		
Spagna	73 726	28 000	13 560	2 000
Francia	75 851	55 000	10 564	
Irlanda			120	
Italia	115 253	20 000	6 833	3 500
Lettonia	19 706			
Lituania	16 000	5 000		
Ungheria	63 587			
Malta	1 877	600		
Polonia	85 608	20 000	7 230	4 847
Portogallo	17 287	14 000	2 743	1 700
Slovenia	1 262	600		300
Finlandia	18 500			500
Totale	500 778	153 500	41 500	12 847»

ALLEGATO II

«c) Quantitativi di riso di cui è autorizzato il ritiro dalle scorte d'intervento per il pagamento delle forniture di cereali o di prodotti di cereali mobilizzate sul mercato, fatti salvi i quantitativi massimi di cui alla lettera a):

Stato membro	tonnellate
Grecia	7 500»